

per le quali si chiede la sanatoria, mentre, sulla scorta delle interpretazioni autentiche appena richiamate, tali indici « sono comunque finalizzati a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica »;

alcune soprintendenze regionali richiedono ai cittadini interessati la documentazione attestante il possesso di una superficie sufficiente a soddisfare i predetti indici;

alcuni cittadini non riescono ancora a definire le loro pratiche di condono nonostante le ripetute interpretazioni fornite dal legislatore nel tema specifico -:

quali provvedimenti intenda assumere al fine di uniformare i comportamenti delle soprintendenze regionali ed al fine di limitare l'ambito di competenza di tali amministrazioni a quanto previsto dal legislatore;

se non intenda emanare una direttiva che imponga alle soprintendenze di limitare l'esame esclusivamente a parametri di ordine paesistico e di compatibilità, senza pretendere il soddisfacimento di indici che il legislatore ritiene espressamente derogabili.

(2-01889) « Casinelli, Repetto, Ruggeri, Polenta, Ricci, Armando Veneto, Volpini, Voglino, Cananzi, Merloni, Castellani, Risari, Manzato, Frigato, Borrometi, Domenico Izzo, Boccia, Niedda, Palma, Ferrari, Scantamburlo, Scozzari, Ladu, Riva, Saraca, Fioroni, Schietroma, Molinari, Lumia, Dui-lio, Angelici, Mario Pepe, Carrotti ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che:

la legalizzazione del gioco del superenalotto ha prodotto un fenomeno di par-

tecipazione popolare, una sorta di fobia collettiva, accendendo le speranze di molti per risolvere i loro problemi economici e familiari;

in realtà il meccanismo di gioco consente a pochissimi di vincere ed a tantissimi cittadini di perdere cospicue cifre che, a volte, hanno rappresentato il frutto di anni di sudato lavoro;

se è vero che le casse dello Stato fanno forti guadagni non appare corretto che tutto ciò avvenga in danno di numerosissimi giocatori che vengono spesso spinti alle scommesse a seguito di continue e martellanti trasmissioni televisive che fanno sognare molti cittadini e li invogliano a giocare;

molte famiglie hanno visto dilapidare molti loro risparmi a vantaggio dello Stato e di pochissimi fortunati;

da alcuni mesi le televisioni nazionali hanno esageratamente promosso la « febbre » del gioco inducendo, di fatto, molti cittadini a spendere e perdere molti soldi;

tutto ciò non appare educativo e nemmeno appare corretto che uno Stato, per problemi di bilancio, utilizzi i propri mezzi di comunicazione al fine di indurre i propri cittadini a giocare -:

se il Governo, pur lasciando la libertà di gioco, intenda intervenire al fine di frenare una esagerata propaganda televisiva ad un gioco che ha contagiato anche minorenni e, inoltre, se intenda rivedere il meccanismo di tale scommessa che sembra del tutto esagerata in relazione alle somme in palio.

(2-01887)

« Nan ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della solidarietà sociale e della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

l'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, trasferisce l'assistenza

scolastica per i ciechi ed i sordomuti dalle province ai comuni;

conseguentemente al decreto, molte amministrazioni provinciali delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria stanno rifiutando le erogazioni assistenziali nei confronti dei non vedenti e degli audiolesi, invitando a rivolgersi ai comuni di appartenenza degli assistiti;

i comuni, a loro volta, manifestano l'impossibilità ad intervenire per carenza di risorse finanziarie;

già con la legge 142 dell'8 giugno 1990, che trasferiva le competenze in materia di assistenza scolastica dai comuni alle province si determinò una paralisi di quasi due anni dell'assistenza educativa e formativa ai ciechi;

successivamente la Corte dei conti - Sezione enti locali - impose alle province la continuazione delle funzioni assistenziali, affermando il principio, rispondente al dettato costituzionale, che i servizi essenziali non tollerano soluzioni di continuità;

successivamente con decreto 28 maggio 1993, del Ministro dell'interno, fu stabilita l'indispensabilità delle funzioni assistenziali a favore dei ciechi;

infine, in via definitiva, l'articolo 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1993 (sostituito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67) restituiti alle province le funzioni assistenziali a favore dei non vedenti -;

se non ritengano che, stante le difficoltà economiche ed organizzative di molti piccoli comuni che non sono in grado di fornire servizi specialistici, l'assistenza ai ciechi e ai sordomuti debba restare di competenza delle amministrazioni provinciali, le quali dispongono già di un servizio organizzato e di un notevole patrimonio di esperienza professionale;

se non ritengano opportuno, nell'ambito della legge quadro in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, recepire questa istanza, affinché i

non vedenti e gli audiolesi non abbiano a sopportare enormi difficoltà come già avvenuto in passato.

(2-01888) « Sbarbati, Mazzocchin ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

BURANI PROCACCINI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Per sapere - premesso che:

il 29 maggio 1999 si è svolta in Roma, presso l'Hotel Ergife, l'assemblea della Lega nazionale dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'elezione, tra l'altro, del proprio Presidente;

all'esito della stessa, è risultato eletto, a maggioranza, il ragioniere Carlo Tavecchio, già presidente del comitato regionale della Lombardia della suddetta lega;

il ragioniere Tavecchio, a giudizio dell'interrogante, non poteva ritenersi eleggibile essendo privo, tra l'altro, a quanto risulta all'interrogante, di requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa disciplinante la materia, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 dello statuto della FIGC, dell'articolo 16 dei principi informativi degli Statuti federali emanati dal Coni e dell'articolo 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986 n. 157);

ad onta di tutto ciò, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, pur essendo perfettamente a conoscenza della cause ostative ai sensi della vigente normativa, ha ritenuto valida l'elezione -;

se abbia conoscenza di interventi da parte del Coni, organo preposto alla vigilanza, perché, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole federazioni, svolga adeguati accertamenti ed adotti i provvedimenti opportuni e consequenziali.

(3-04058)